

Delibera consiliare n. 23 dd. 07 luglio 2010

OGGETTO : Modifica al Regolamento edilizio comunale relativamente all'art. 39 "Composizione della Commissione edilizia comunale".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il relatore comunica:

- il consiglio comunale con propria deliberazione n. 40 del 18.12.2009 ha approvato il "Regolamento edilizio comunale"
- l'art. 39 di detto regolamento prevede la composizione della Commissione edilizia comunale;

Considerato che l'art. 36 della L.P. 1/2008, come modificato con la legge provinciale n.4/del 2010 alla lettera i) del comma 1 ha ridisciplinato le modalità ed i criteri per la determinazione da parte dei regolamenti edilizi dell'ordinamento delle commissioni edilizie ;

Ravvisata la necessità di adeguare il nostro regolamento al dettato legislativo e contestualmente apportare alcune piccole modifiche all'articolo citato al fine di adeguarlo alle reali esigenze dell'ente comunale,

Vista la circolare della PAT Assessore all'urbanistica enti locali e personale dd. 26.05.2010 prot. 4586/10-13 I PGM

- Udita la proposta del sindaco;
-
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27/02/1995 n. 4/L
- Vista la L.R. 05/03/1993 n. 4 s.m.
- Vista la L.R.23/10/1998 n.10;
- Vista la L.P. 5 settembre 1991 n.22 s.m.
- Dato atto altresì che, non comportando il presente provvedimento impegno di spesa, non è necessario acquisire l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 62, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C.
- Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 56 della L.R. n. 1 dd.04.01.1993 s.m. da parte del segretario comunale,
- Con voti unanimi favorevoli n.12 su 12 consiglieri presenti e votanti,

d e l i b e r a

1. di modificare come segue, per le ragioni esposte in premessa, l'art. 39 il "**Regolamento edilizio comunale**" citato in premessa:

Art. 39 - Composizione della Commissione edilizia comunale.

1. La Commissione edilizia comunale è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta dai seguenti membri:

- a) il Sindaco o l' Assessore all'Urbanistica da lui delegato, che la presiede;
- b) il Comandante locale dei Vigili del Fuoco o un rappresentante designato dal Corpo;

- c) tre tecnici nominati dalla Giunta comunale di cui uno in possesso di laurea in architettura , un altro in possesso di laurea in ingegneria ed il terzo in possesso di laurea in architettura o in ingegneria, di diploma di geometra o perito edile.

Fa parte della commissione il Tecnico comunale (senza diritto di voto);

2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Segretario Comunale o in sua assenza dal Responsabile del Procedimento.
3. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.
4. I membri della Commissione edilizia durano in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale e possono essere riconfermati. In ogni caso continueranno a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.
5. Non possono contemporaneamente far parte della Commissione gli ascendenti ed i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante o l'adottato, l'affiliante e l'affiliato. I membri di nomina giuntale decadono o per dimissione volontaria o per assenza ingiustificata alle riunioni per più di tre volte consecutive. Il membro decaduto viene sostituito con la stessa procedura di nomina, il nuovo nominato dura in carica per il restante periodo di validità del membro sostituito.

2. Di dare atto che le spese per gettoni di presenza derivanti dalla presente delibera sono spese fisse istituzionali, per le quali c'è apposto stanziamento al Cap. 12 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario debitamente fornito.

3. di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 – IV° comma del D.P.Reg. n. 3/L di data 01.02.2005 , con voti unanimi,-al fine di consentire l'immediata nomina dei rappresentanti del Comune, garantendo in tal modo un sollecito rinnovo delle rappresentanze comunali per l'immediata funzionalità degli organi di appartenenza.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. *Reclamo, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 52, comma 13, della L.R. 04 gennaio 1993 n. 1 s.m.*
 2. *Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;*
 3. *Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034.*
- i ricorsi 2) e 3) sono alternativi*